

Fondo contenzioso, regole per gli accantonamenti contro i rischi e loro utilizzo

Scritto da Interdata Cuzzola | 12/12/2016

Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011) prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali. Per ricevere notizie sull'iscrizione al servizio potete scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it